



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2023-97 DEL 20/01/2023

Inserita nel fascicolo: 2022.I/00004.2

**Centro di Responsabilità: 40 0 1 0 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - S.O.
PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA'
ECONOMICHE**

Determinazione n. proposta 2023-PD-188

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico, approvato con Delibera di Consiglio n.47 del 21/04/2022 - Proroga di 3 mesi del periodo di sperimentazione.



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 40 0 1 0 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - S.O.
PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA'
ECONOMICHE

Determinazione n. proposta 2023-PD-188

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico, approvato con Delibera di Consiglio n.47 del 21/04/2022 – Proroga di 3 mesi del periodo di sperimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - S.O. PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2023/0025 ed il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 per la competenza e all'esercizio 2023 per la cassa e relativi allegati;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 516 del 28/12/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
- **CHE** pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

RICHIAMATI

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il quale prevede all'art. 52, comma 1, che i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, nota come direttiva Bolkenstein (attuata sul piano del diritto interno attraverso il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59) con la quale sono stati dettati principi generali in ordine all'esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e, in particolare i considerando nn. 40 e 56, nonché l'art. 4, par. 1, punto 8, in forza dei quali **'motivi imperativi di interesse generale'** possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni, dovendosi per essi intendere i *"motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolunità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale"*;

- la Costituzione italiana agli artt. 9, 41, 117, 118 ed, in particolare, la giurisprudenza costituzionale in punto di riparto di competenze tra Stato e Regioni nelle materie della tutela della concorrenza, del commercio, dell'artigianato, della tutela dei beni culturali, nonché in punto di legittimità costituzionale delle norme attributive ai Comuni del potere di regolamentare l'esercizio del commercio in aree di particolare interesse storico, artistico e culturale (Corte cost. n. 239/2016; n. 105/2016; n. 140/2015; n. 104/2014, nn. 8, 38 e 65/2013);
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa alla circolazione dei servizi nel mercato interno, e in particolare:
 - l'art. 8, comma 1, che definisce quali **motivi imperativi di interesse generale** (lett. h) che giustificano limitazioni alle attività economiche: "*ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";
 - l'art. 11, a norma del quale l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto di una serie di requisiti di carattere discriminatorio, ivi puntualmente elencati;
 - l'art. 15, il quale prevede che, ove sia previsto un **regime autorizzatorio**, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi debbano essere: non discriminatorie; giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.
- il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Decreto SCIA 2), il quale all'art. 1, comma 4, prevede che, per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

DATO ATTO

- **CHE** il Consiglio Comunale per ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dell'ambiente urbano e la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art.1 comma 4 del d.lgs. 222/2016, ha approvato, con deliberazione n.47 del 21/04/2022, il "*Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico*" e la planimetria a questo allegata, riportante la definizione dell'ambito territoriale di validità del suddetto regolamento;
- **CHE** tale Regolamento prevede i seguenti contenuti essenziali:
 - all'art. 5, una serie di Regole generali per il decoro urbano;
 - all'art. 6 il divieto di insediamento, di trasferimento di sede, di subingresso, in ordine ad una serie di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dell'ambiente urbano;
 - agli artt. 7 e 8 l'individuazione delle attività sottoposte a regolamentazione, ossia per le quali vige il regime autorizzatorio in luogo dell'ordinario regime segnalatorio e le condizioni a cui è assoggettato il rilascio del titolo abilitativo;
 - all'art. 9 il regime transitorio per l'adeguamento delle attività esistenti;
 - all'art. 11 il correlato regime sanzionatorio;

RICHIAMATO l'art.2, comma 1, del suddetto Regolamento secondo cui la disciplina regolamentare ha un'efficacia sperimentale di 9 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore, eventualmente prorogabile di ulteriori 3, al fine di monitorare convenientemente gli effetti della stessa sulle dinamiche insediative del centro storico e le finalità qualitative che l'amministrazione si è posta come obiettivo;

CONSIDERATO che nel periodo di sperimentazione il flusso di istanze entranti non è stato sufficiente a consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno ed allo stesso tempo, in tempi così brevi, si sono potuti attivare solo in parte i meccanismi di controllo pianificati, anche tenuto conto del nuovo assetto amministrativo intervenuto;

RITENUTO quindi che per i suddetti motivi il periodo di sperimentazione di 9 mesi debba essere prorogato, come previsto nel regolamento, di ulteriori 3 mesi al fine di poter più efficacemente valutare i risultati delle azioni poste in essere con lo strumento regolamentare messo in campo e assumere le decisioni conseguenti in modo appropriato e consapevole;

PRECISATO che una proroga del periodo di sperimentazione, ulteriore al suddetto periodo di 3 mesi, dovrà avvenire previo espletamento della procedura di cui all'art.1 comma 4 del D.Lgs.222/2016;

RICHIAMATI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- il D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13.12.2021;
- La Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 21/04/2022 con oggetto *“Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico. I.E.”*;
- la Delibera di Giunta n.240 del 25.05.2022 con oggetto *“Determinazione dell'importo di pagamento della misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni del "Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21 aprile 2022. I.E.”*
- lo Statuto del Comune di Parma;

VISTO il Decreto del Sindaco di Parma DSMG/2022/52 P.G. 0242225/2022.I del 15/12/2022 con il quale è stato conferito incarico di dirigente della struttura di livello dirigenziale denominata “Settore Sviluppo Economico” all' Ing. Nicola Ferioli;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato, come da decreto prot. Gen. n. 242443 del 15/12/2022, nella Dott.ssa Ughi Maria Ilaria, in qualità di responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S.O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche;

VISTO l'art. 87 dello Statuto Comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di prorogare**, a far data dall'esecutività della presente determinazione, di ulteriori tre mesi, l'efficacia del *“Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico”*, approvato con Delibera di Consiglio n.47 del 21/04/2022, al fine di poter disporre di maggiori elementi di monitoraggio per la valutazione degli effetti sulle dinamiche insediative del centro storico e le finalità qualitative che l'Amministrazione si è posta come obiettivo;
2. **di dare atto altresì che** il responsabile del procedimento è individuato, come da decreto prot. Gen. 242443 del 15/12/2022, nella Dott.ssa Ughi Maria Ilaria, in qualità di responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S.O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)